



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF194

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>DL COLLEGATO – AVVISI BONARI PER IMPOSTA DI BOLLO SULLE FE OMESSA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 17 DL. 124/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>31/10/2019</b>

*Sintesi: in relazione all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche si sono susseguiti due recenti modifiche normative in materia di sanzioni applicabili in caso di tardivo/omesso versamento:*

- *il decreto crescita: prevede l'applicazione delle ordinarie sanzioni di cui all'art. 13 Dlgs 471/97*
- *il collegato fiscale: ha introdotto una procedura del tutto analoga all'invio degli "avvisi bonari": in seguito riscontro del carente/omesso versamento (del quale l'Agenzia procede ad un conteggio automatizzato) il contribuente sarà raggiunto da una comunicazione che sollecita il versamento nei 30gg successivi, beneficiando in tal modo della riduzione a 1/3 della sanzione del 30% applicabile.*

L'art. 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 prevede che debbano essere assoggettati **all'imposta di bollo di € 2,00** i seguenti documenti:



"Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute o quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

L'applicazione dell'imposta di bollo alle **fatture** si basa sui seguenti criteri:

- principio generale: di **"alternatività" rispetto all'Iva**;
- **esenzioni**: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere **superiore ad € 77,47**.

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

La disciplina che regola l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

- ➔ è contenuta nell'**art. 6 del DM 17/06/2014**
- ➔ ed esula dalle ipotesi di assolvimento "in modo virtuale" dell'imposta.

Infatti, come evidenziato dalla CM 16/2015 (v. RF Flash 132/2019):

- a differenza dell'imposta assolta in modo virtuale (prevista dagli artt. 15 e 15-bis DPR 642/72)
- per le fattispecie regolamentate dal D.M. 17/06/2014 l'assolvimento del tributo:
  - ✓ non richiede la preventiva autorizzazione e gli altri adempimenti di cui ai citati artt. 15 e 15-bis
  - ✓ ma il solo versamento dell'imposta:
    - effettuato utilizzando il Mod. F24 telematico (e gli appositi codici tributo)
    - in **un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

## ASPETTI SANZIONATORI

L'art. 12-novies, DL. n. 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") ha previsto che:

- ➔ in caso di **mancato/insufficiente/tardivo pagamento** dell'imposta resa nota dall'Agenzia Entrate
- ➔ si applica la **sanzione ex art. 13, c.1, D.Lgs. 471/97**
  - cioè la medesima **sanzione ordinariamente per i tardivi/omessi versamenti di tributi**: 30% dell'importo non versato, con riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo se questa avviene entro i primi 15 giorni dalla violazione
  - cui rimane applicabile il **ravvedimento operoso**.

## NOVITA' DEL DL 124/2019

Il D.L. 124/2019 interviene sul citato art. 12-novies del DL n. 34/2019 apportando la seguente modifica:

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

ANTE D.L. 124/2019	POST D.L. 124/2019
<p>Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. <del>In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 474. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, co. 211 e 212, della L. n.244 del 2007.</del></p>	<p>Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. <b>In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 474, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, co. 211 e 212, della L. n.244 del 2007.</b></p>

In sostanza viene introdotta una **"particolare" procedura** in presenza di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture; in tal caso l'Agenzia Entrate

- ➔ **comunica telematicamente al contribuente l'importo dovuto**, comprensivo di **sanzione (30%) ed interessi**
- ➔ nella quale sarà chiarito che:
  - in presenza di **pagamento entro i 30 giorni** successivi alla notifica: la sanzione andrà ridotta a 1/3 (che viene a ridursi al 10% dell'importo non versato)
  - in caso di mancato pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo.



**Nota:** di fatto si tratta di una procedura del tutto analoga agli ordinari "avvisi bonari" inviati in presenza di "controllo automatizzato" dei versamenti.

La novità, al contrario, sta nel fatto che l'art. 12-novies del DL 34/2019 ha previsto:

- che **l'Agenzia Entrate integri le fatture elettroniche** inviate allo SDI
- **dell'eventuale imposta dovuta e non indicata dal contribuente** nell'apposito "blocco"

tramite una **procedura automatizzata** (il cui esito viene reso noto nel Cassetto fiscale del contribuente, il quale potrà anticipare l'avviso bonario dell'Agenzia controllando tempestivamente tale dato).

Il controllo automatizzato viene posto in essere:

- sulla scorta degli **imponibili indicati in fattura** (che devono essere di importo superiore a €. 77,47) ai quali **risulta associato un codice "Natura" che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo**
- tramite riscontro dell'**assenza della compilazione dell'apposito blocco** dedicato all'indicazione dell'imposta di bollo.

**Blocco dell'imposta di bollo nel tracciato ministeriale della fattura elettronica:**

2	<FatturaElettronicaBody>		Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso
2.1	<DatiGenerali>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati
2.1.1	<DatiGeneraliDocumento>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura
	...		
2.1.1.6	<DatiBollo>		Blocco dati relativi al bollo
2.1.1.6.1	<BolloVirtuale>	xs:string	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)
2.1.1.6.2	<ImportoBollo>	xs:decimal	Importo del bollo

**Esempio**

L'imprenditore Rossi invia la seguente fattura elettronica

merce ceduta: € 1.000 + 220 Iva  
 spese anticipate (art. 15 Dpr 633/72): € 80,00  
 Totale fattura: € 1.300

Considerato che l'addebito delle spese in esclusione da Iva eccede € 77,47 il contribuente avrebbe dovuto indicare l'imposta di bollo applicata, compilando l'apposito blocco. Laddove ciò non sia intervenuto, l'operazione risulterà intercettabile da parte dell'Agenzia.



**ATTENZIONE:** per l'assoggettamento all'imposta l'Agenzia adotterà i criteri indicati nel prospetto.

A tal fine si noti che il codice di **non imponibilità (cod. "N3")** contraddistingue operazioni che

- in generale non sono assoggettate ad imposta di bollo
- salvo alcune particolari operazioni (es: cessione ad un esportatore abituale) obbligando l'Agenzia richiedere informazioni nel merito.

Tipo di operazione	Riferimento normativo (Dpr 633/72 o altro, se specificato)	Bollo su documenti di importo > € 77,47	Cod. Natura
Operazione fuori campo IVA per mancanza di uno dei tre requisiti (prestazioni occasionali, cessione di terreni non edificabili, operazioni non territoriali ecc.)	Artt. 2, 3, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies	SI (salvo casi espressi di deroghe: buste paga dipend, ecc.)	N2
Operazione esente	Art. 10	SI	N4
Operazione in reverse charge "interno" (reverse charge edile, rottami, oro, agricoltori esonerati, cellulari, microchip, ecc..)	Artt. 17, co. 5 e seguenti, 34, 74, co. 7 e 8	NO	N6
Anticipazioni in nome e per conto di terzi	Art. 15	SI	N1
Operazioni con IVA assolta in modalità speciali (regime monofasico; dell'editoria, del margine; delle agenzie di viaggio, ecc.)	Art. 74, co. 1 e 74-ter Art. 36 DL 41/95	NO	N5
Cessioni comunitarie di merci	Artt. 41 e 58, DL 331/93	NO	N3
Esportazioni ed operazioni assimilate	Artt. 8 lett. a) e b), 8-bis Art. 71	NO	
Operazioni relative a trattati ed accordi internazionali	Art. 72	SI	
Cessioni verso esportatori abituali	Art. 8, lett. c)	SI	
Servizi internazionali connessi a beni in esportazione (ad esempio trasporto di merci in esportazione)	Art. 9	NO	
Servizi internazionali non connessi a beni in esportazione (trasporti di persone, beni in transito ecc.)	Art. 9	SI	N2
Fatture emesse dai soggetti minimi/forfetari	Art. 1, co 100, L. 244/2007; Art. 1, c 58, L. 190/2014	SI	N2

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it